

Energia - Procedura Abilitativa Semplificata

Impianto minieolico e Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

TAR Campania, sentenza del 20 dicembre 2018, n. 1838

[Approfondisci...](#)

La procedura abilitativa semplificata (PAS), come configurata dall'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2008/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) per i c.d. impianti minieolici (cioè, con una potenza minore di 60 kW) è da considerarsi come un'applicazione dell'art. 19 della L. n. 241/1990, relativo alla SCIA. Ciò implica che l'attività in questione *“viene intrapresa senza bisogno di un provvedimento autorizzatorio a monte”*, poiché espressione della volontà del legislatore di liberalizzare talune attività collegandole al principio dell'autoresponsabilità del dichiarante. Resta fermo, s'intende, il successivo potere di controllo e verifica da parte dell'amministrazione procedente (30 giorni).

Nel caso in esame, la comunicazione di ritiro PAS, momento dal quale iniziano a decorrere i trenta giorni e ingenerante nel destinatario il ragionevole affidamento in ordine alla conclusione dell'iter procedimentale, si è avuta nel 2014 e quasi tre anni dopo è stato emesso l'ordine inibitorio. A nulla rileva, peraltro, la sopravvenienza della Legge Regionale del 2016 che vieta il rilascio di nuove autorizzazioni per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW poiché, ribadisce la Sezione, l'istanza era da ritenere perfezionata al momento della comunicazione di ritiro PAS.

L'Amministrazione ha erroneamente tentato, dunque, l'applicazione dello jus superveniens a *“un titolo legittimante ormai cristallizzatosi sul quale sarebbe potuta intervenire esclusivamente in autotutela, vale a dire osservando tutti i conseguenti oneri, motivazionali e partecipativi, fissati dalla legge.”*